

LIBER AMICORUM
PER
PASQUALE COSTANZO

ANGIOLETTA SPERTI

**ALCUNE RIFLESSIONI SULL'APERTURA DELLA CORTE
ALLA SOCIETÀ CIVILE NELLA RECENTE MODIFICA
DELLE NORME INTEGRATIVE**

23 MARZO 2020



Angioletta Sperti Alcune riflessioni sull'apertura della Corte alla società civile nella recente modifica delle Norme integrative

SOMMARIO: 1. Le novità introdotte con la modifica delle Norme integrative: l'apertura agli *amici curiae* e l'audizione di esperti di chiara fama. – 2. La trasformazione della comunicazione pubblica della Corte costituzionale e del suo rapporto con l'opinione pubblica negli ultimi anni. – 3. Le modifiche delle norme integrative nel quadro della trasformazione del rapporto tra Corte costituzionale e opinione pubblica. – 4. La Corte costituzionale selezionatrice di interessi di parte?

1. *Le novità introdotte con la modifica delle Norme integrative: l'apertura agli amici curiae e l'audizione di esperti di chiara fama*

Lo studio della comunicazione pubblica della Corte costituzionale - soprattutto attraverso il suo sito *web* - e del contraddittorio nel processo costituzionale, con particolare riguardo all'apertura agli *amici curiae*, hanno costituito l'oggetto di importanti ricerche di Pasquale Costanzo¹. Per rendere omaggio a questo illustre studioso - al quale desidero esprimere la mia sincera gratitudine per i consigli e gli spunti di riflessione che ho avuto il privilegio di ricevere da lui sin dai primi anni della mia attività di ricerca, grazie anche alla sua amicizia con il mio Maestro, Alessandro Pizzorusso, e durante la sua attenta presidenza dell'Associazione "Gruppo di Pisa" - mi propongo in questo scritto di esaminare le novità introdotte dalla recente modifica delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale². Con comunicato stampa dell'11 gennaio 2020, la Corte costituzionale ha, infatti, annunciato la propria volontà di "aprirsi all'ascolto della società civile" per consentirle di "far sentire la propria voce sulle questioni di costituzionalità".

Questa finalità è perseguita attraverso l'introduzione di due novità sul piano processuale³. La prima è costituita dall'apertura ai cd. *amici curiae* (art. 4-ter⁴), al fine di permettere a "qualsiasi formazione sociale senza scopo di lucro e a qualunque soggetto istituzionale, se portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità", di depositare - entro venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di remissione nella Gazzetta Ufficiale - "brevi opinioni scritte per offrire alla Corte elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso sottoposto al suo giudizio"⁵. Gli *amici curiae* - si precisa - "non assumono qualità di parte nel giudizio costituzionale, non possono ottenere copia degli atti e non partecipano all'udienza" (comma 5). Inoltre, la nuova

¹ P. COSTANZO, *La Corte costituzionale come "nodo" della Rete*, in *Consulta OnLine, Studi 2015/I*, 264; ID., *Brevi osservazioni sull'amicus curiae davanti alla Corte costituzionale italiana*, in *Consulta OnLine, Studi 2019*, 120, nonché P. COSTANZO (a cura di), *L'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale*, Torino, 1996, in part. 17 ss.

² Delibera dell'8 gennaio 2020 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 22 gennaio 2020.

³ Sulla revisione delle Norme integrative si v., tra i primi commenti, F. CLEMENTI, *Amici Curiae? A proposito delle recenti "Modificazioni alle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale"*, in *Il Mulino*, 9 marzo 2020; T. GROPPI, *Nuovo corso della Consulta sotto il segno della trasparenza*, in *lavoce.info*, 17 gennaio 2020; S. FINOCCHIARO, *Verso una giustizia costituzionale più "aperta": la Consulta ammette le opinioni scritte degli "amici curiae" e l'audizione di esperti di chiara fama*, in *Sistema Penale*, 23 gennaio 2020; A. LECIS, *La svolta del processo costituzionale sotto il segno della trasparenza e del dialogo: la Corte finalmente pronta ad accogliere amicus curiae e esperti dalla porta principale*, in *Diritti Comparati*, 23 gennaio 2020; A. SCHILLACI, *La "porta stretta": qualche riflessione sull'apertura della Corte costituzionale alla "società civile"*, in *Diritti Comparati* (31 gennaio 2020); P. RIDOLA, *La Corte si apre all'ascolto della società civile*, in *Federalismi.it*, editoriale del 22 gennaio 2020; A. RUGGERI, *La "democratizzazione" del processo costituzionale: una novità di pregio non priva però di rischi*, in *Giustizia Insieme*, 24 gennaio 2020.

⁴ Art. 4-ter, comma 1, Norme Integrative: "Entro venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di remissione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità, possono presentare alla Corte costituzionale un'opinione scritta".

⁵ Così il comunicato stampa dell'8 gennaio 2020.

disposizione fissa una lunghezza contenuta (massimo 25.000 battute) per l'opinione scritta (comma 2), la quale sarà sottoposta ad un vaglio di ammissibilità del Presidente che, sentito il relatore, potrà ammettere le opinioni scritte che “offrono elementi utili alla conoscenza ed alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessità” (comma 3). Il Presidente si pronuncia sull'ammissibilità delle opinioni scritte con decreto (comma 3) trasmesso alle parti costituite trenta giorni prima dell'udienza (o della adunanza in camera di consiglio) e pubblicato sul sito della Corte costituzionale (comma 4).

La seconda novità della riforma delle Norme integrative sul piano dell'apertura alla società civile è costituita dalla possibilità per la Corte di disporre, con ordinanza, l'audizione in apposita adunanza in camera di consiglio di “esperti di chiara fama” (art. 14- *bis*) nell'ipotesi in cui reputi “necessario acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline”. La nuova disposizione prevede che all'adunanza “possono assistere le parti costituite”, le quali “con l'autorizzazione del Presidente, ... possono formulare domande agli esperti”.

Nelle pagine che seguono mi propongo di inquadrare queste novità nel contesto della recente trasformazione della comunicazione istituzionale della Corte costituzionale e del suo rapporto con l'opinione pubblica e di offrire alcuni spunti di riflessione sulle conseguenze che l'apertura, anche sul piano processuale, alla società civile produce sul piano del ruolo e della legittimazione della Corte costituzionale.

2. La trasformazione della comunicazione pubblica della Corte costituzionale e del suo rapporto con l'opinione pubblica negli ultimi anni

La nostra Corte costituzione ha “una tradizione di apertura alla società”⁶ che risale alla sua nascita. La Corte ha, per esempio, istituito da subito un ufficio stampa diretto da un giornalista professionista ed ha avviato la prassi delle conferenze annuali come occasione per fornire al paese un quadro dell'attività svolta. Tuttavia, negli ultimi anni, la Corte costituzionale ha avvertito il bisogno di “uscire dal Palazzo” e di incontrare il “Paese reale”⁷: questa esigenza nasce, in primo luogo, dalla consapevolezza che il linguaggio giuridico non consenta all'opinione pubblica un'adeguata comprensione delle pronunce⁸ e che, di conseguenza, essa non sia messa in grado di percepire “il complesso delle attività della Corte costituzionale”⁹, né di cogliere il reale “messaggio” trasmesso

⁶ Si v. la *Relazione del Presidente della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi sul tema della "Comunicazione istituzionale"* all'ordine del giorno del bilaterale con il Tribunale federale costituzionale della Germania - Karlsruhe, 26-28 giugno 2019 (il cui testo è disponibile sul sito della Corte costituzionale) in cui si sottolinea un deficit di conoscenza della Corte e della sua attività, che “concorre ad aumentare la distanza ... tra cittadini e istituzioni”.

⁷ Comunicato di D. STASIO, Responsabile della Comunicazione della Corte costituzionale, [Il viaggio raddoppia e riparte dalle periferie](#); ma v. anche la *Relazione del presidente della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi sul tema della "Comunicazione istituzionale"*, cit.

⁸ Si v. in part. la *Relazione del presidente della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi sul tema della "Comunicazione istituzionale"*, cit. Tra le dichiarazioni dei precedenti Presidenti della Corte, si v., ad esempio, U. DE SIERVO, *Incontro con la stampa in occasione della presentazione della Relazione sulla giurisprudenza costituzionale nel 2010*, Roma, Palazzo della Consulta, 10 febbraio 2011, in part. 1 (“È vero, infatti, che la Corte parla essenzialmente tramite il testo delle proprie decisioni, ma anzitutto occorre riconoscere che il linguaggio giuridico con cui di necessità esse sono scritte non rende sempre agevole la loro esatta comprensione. Ma poi forse anche per il grande numero delle nostre decisioni, che si somma alla loro lettura non sempre agevole, troppo spesso la rappresentazione della nostra attività si riduce a poche, se non pochissime, vicende processuali ritenute evidentemente di grande interesse generale, mentre vengono quasi del tutto ignorate tante decisioni che pur sono molto importanti sul piano dei diritti individuali o collettivi o dei rapporti fra le nostre istituzioni democratiche”).

La stessa difficoltà è peraltro messa in evidenza nel libretto divulgativo dal titolo [Cos'è la Corte costituzionale](#), 32 (in cui si parla di “difficoltà di comunicazione con l'opinione pubblica, la quale non sempre viene messa in grado di comprendere a fondo, anche per l'inevitabile tecnicismo che caratterizza l'attività della Corte, il significato e la portata esatta delle sue decisioni”).

⁹ U. DE SIERVO, *Incontro con la stampa*, cit., 1, cors. nostro (“Allora un rendiconto annuale può aiutare a ricordare almeno alcune sentenze particolarmente significative ed a meglio comprendere il complesso delle attività della Corte

dalla Corte¹⁰ e il suo ruolo nella vita dei cittadini¹¹. Già in passato l'allora Presidente della Corte De Siervo osservò che, con l'esclusione delle "pochissime vicende processuali ritenute evidentemente di grande interesse generale"¹², l'attività della Corte costituzionale italiana non fosse nota al grande pubblico e nel 2002 il Presidente Ruperto sottolineò come, stando ad un recente sondaggio, "la Corte sia il meno noto degli organi costituzionali"¹³. Nonostante le iniziative poste in essere negli ultimi anni – fra cui la pubblicazione sul sito della Corte di un volumetto divulgativo intitolato "*Cos'è la Corte costituzionale*" – il Presidente emerito Lattanzi ha sottolineato che nel 2017 solo il 15% degli italiani dichiarava di conoscere la Corte costituzionale e di sapere quali erano le sue attribuzioni¹⁴.

Per rispondere all'esigenza di apertura alla società civile, la Corte ha profondamente rivisitato la propria comunicazione istituzionale: sul sito della Corte costituzionale, ad esempio, è oggi accessibile una pagina dedicata alle "sentenze che hanno cambiato la vita degli Italiani"¹⁵ e si fa ampio uso del tradizionale strumento del comunicato stampa¹⁶ non solo al momento del deposito delle pronunce, ma anche per anticipare – con un linguaggio spesso per "non addetti ai lavori" – il contenuto di pronunce ancora non depositate ma già oggetto di decisione¹⁷. Al comunicato stampa si affianca poi

costituzionale; al tempo stesso, questo rendiconto può anche opportunamente ricollegarsi al contesto sociale ed istituzionale entro cui la Corte ha operato").

¹⁰ Così il Presidente Grossi nella sua presentazione della [Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2017](#), 1.

¹¹ Si v. anche la premessa del Presidente Grossi alla 5° edizione del volumetto [Cos'è la Corte costituzionale](#), cit., 5 il quale auspica che tale pubblicazione "valga a rafforzare la consapevolezza del ruolo altamente garantistico che la Corte ha svolto e svolge continuamente"; ma anche le affermazioni del giudice Amato nella sua intervista al settimanale *il Venerdì. Supplemento de La Repubblica*, dal titolo *In piedi. Esce la Corte*, 29 marzo 2019, 38 ss., in part. 40 ("Noi siamo partiti tre anni fa da una riflessione elementare: come è possibile che una istituzione come questa sia sconosciuta ai più e non parli con le persone per le quali ha lavorato fin dalle origini della sua storia?").

¹² Si v. U. DE SIERVO, *Incontro con la stampa*, cit., 1.

¹³ [Cos'è la Corte costituzionale](#), cit., 13.

¹⁴ Si v. Relazione del presidente della Corte costituzionale G. LATTANZI sul tema della "Comunicazione istituzionale", cit., 1. Si tratta tuttavia di un dato riscontrabile anche in altri ordinamenti ed in relazione anche ad altre corti (come la Corte Suprema degli Stati Uniti) delle quali si potrebbe supporre diffusa una maggiore visibilità da parte dell'opinione pubblica.

Come rileva M. FIORILLO, *Corte costituzionale e opinione pubblica*, cit., 126 ss., il livello di attenzione che il cittadino presta alle pronunce della Corte è frutto di molteplici fattori, sia individuali che collettivi. Anche se il livello di attenzione di cui la Corte ha goduto presso i media è sempre stato piuttosto alto, la conoscenza dell'attività della Corte dipende, infatti, anche da fattori individuali come il bagaglio culturale, la militanza politica, ecc.

¹⁵ Si v. "*In 100 secondi le sentenze che ci hanno cambiato la vita*", video disponibile sul [sito web](#) della Corte costituzionale.

¹⁶ Sull'accresciuto ricorso al comunicato stampa e sulle difficoltà poste dall'uso di tale strumento, si v. per tutti, A. BALDASSARRE, *Prove di riforma dell'organizzazione e del funzionamento della Corte costituzionale: la mia esperienza*, in P. COSTANZO (a cura di), *L'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale*, cit., 17 ss.; D. CHINNI, *Prime considerazioni su Corte costituzionale e opinione pubblica*, in *Ricordando Alessandro Pizzorusso. La Corte costituzionale di fronte alle sfide del futuro*, Pisa, 2018, 281 ss.; ID., *La comunicazione della Corte costituzionale: risvolti giuridici e legittimazione politica*, in *Dir. Soc.*, 2/2018, 255 ss.; ID., *Gli organi costituzionali dinanzi alle sfide del web. Spunti introduttivi*, in D. CHINNI (a cura di), *Potere e opinione pubblica. Gli organi costituzionali dinanzi alle sfide del web*, Napoli, 2019, 3 ss.; G. D'AMICO, *Comunicazione e persuasione a Palazzo della Consulta: i comunicati stampa e "le voci di dentro" tra tradizione e innovazione*, in *Dir. Soc.*, 2/2018, 237 ss.; M. FIORILLO, *Corte costituzionale e opinione pubblica*, in V. TONDI DELLA MURA, M. CARDUCCI, R.G. RODIO (a cura di), *Corte costituzionale e processi di decisione politica*, cit., 90 ss.; A. GRAGNANI, *Comunicati-stampa dal palazzo della Consulta anziché provvedimenti cautelari della corte costituzionale? sugli «effetti preliminari» della dichiarazione d'incostituzionalità*, in [Rivista AIC](#), 2/2013, 17 maggio 2013; A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quad. Cost.*, 2019, 251 ss.; M. NISTICÒ, *Corte costituzionale, strategie comunicative e ricorso al web*, in D. CHINNI (a cura di), *Potere e opinione pubblica*, cit., 77 ss.; P. PASSAGLIA, *La comunicazione istituzionale degli organi di giustizia costituzionale, tra ricerca di legittimazione e rivisitazione della tradizione. Appunti per una ricerca*, in C.A. D'ALESSANDRO, C. MARCHESE (a cura di), *Ius Dicere in a Globalized World*, vol. 1, Roma, 2018, 183 ss., in part. 194 F. RIGANO, *Sulla divulgazione del dispositivo della sentenza della Corte costituzionale*, in R. ROMBOLI (a cura di), *La giustizia costituzionale a una svolta*, Torino, 1990, 208 ss.

¹⁷ Si v. D'AMICO, *op. ult. cit.*, 249 che ricorda come da un periodo nel quale l'uso del comunicato per le decisioni non ancora depositate e pubblicate era più contenuto (una media di 5 comunicati l'anno) si è assistito ad *exploit* a partire dal 2016 (13 comunicati), seguito da 8 comunicati nel 2017 e da 13 nel 2018.

la diffusione di un'ampia varietà di note informative concernenti le iniziative cui hanno partecipato i singoli giudici o la Corte nel suo complesso.

Un ulteriore strumento che costituisce una finestra della Corte sulla società civile è costituito dal sito *web*, molto recentemente oggetto di nuova e profonda rivisitazione: come già sottolineato da Pasquale Costanzo, dalla sua inaugurazione nel 2000 il portale della Corte costituzionale è “assurto a nodo della Rete”¹⁸. Mentre, infatti, sino al 2015 il sito *web* “sembra[va] concedere assai poco a seduzioni grafiche”, apparendo rivolto essenzialmente ad un pubblico selezionato di giuristi e studiosi della giustizia costituzionale, dal 2016 è stato ampiamente arricchito nei contenuti e nella veste grafica. La sua più recente rivisitazione (febbraio 2020) risponde – come si legge nel comunicato stampa – ad “un principio di sensibilità civica e sociale” ed intende mettere il patrimonio informativo della Corte “a disposizione di una vastissima platea di utenti, con la garanzia della massima accessibilità, senza confini o barriere”¹⁹. Ancor più che nella precedente versione, il sito appare, quindi, rivolto, nella sua pagina iniziale ad un pubblico vasto, costituito dai cittadini (cui è dedicata un'apposita sezione *Per i cittadini*), al mondo dell'informazione (attraverso la sezione *Pressroom*), nonché agli studiosi cui sono riservati contenuti più specialistici attraverso la sezione della *Cancellaria* e quella della *Biblioteca*.

Occorre sottolineare che attraverso questi differenti modalità di comunicazione con la pubblica opinione, la Corte intende diffondere e rafforzare la cultura della Costituzione, “farne capire i valori, ma anche la protezione che essa rappresenta per tutti”²⁰. In altri termini – come dichiarato dal Presidente emerito Lattanzi – “la Corte ha maturato la consapevolezza che deve uscire dal Palazzo, dove farsi conoscere e conoscere, deve farsi capire e deve capire anche perché farsi conoscere e farsi capire significa far conoscere e capire la Costituzione”²¹, “mantenere vivi nelle coscienze dei cittadini i valori della Costituzione”²².

Sebbene non si possa negare che anche in passato i Presidenti abbiano sottolineato nelle proprie dichiarazioni l'importanza per la Corte di diffondere e rafforzare una “cultura della Costituzione”²³, l'esperienza più recente registra due sostanziali elementi di novità. Come ho sottolineato anche in altra sede,²⁴ si tratta di un compito che la Corte costituzionale sente oggi di dover assolvere *in prima persona*, senza quindi la mediazione degli organi di stampa: mentre, infatti, in passato la tradizionale conferenza di presentazione della relazione sulla giurisprudenza costituzionale dell'anno appena trascorso costituiva “l'unico momento di contatto ufficiale del Presidente della Corte con i

¹⁸ P. COSTANZO, *La Corte costituzionale nodo della Rete*, cit., 276.

¹⁹ Comunicato del 20 febbraio 2020, *È online il nuovo sito della Corte costituzionale*.

²⁰ *Relazione del Presidente Giorgio Lattanzi nella riunione straordinaria del 21 marzo 2019*, cit., 1.

²¹ Presidente G. LATTANZI, *La nostra Costituzione è uno scudo per i più deboli che siano italiani o stranieri*, intervista al quotidiano *La Repubblica*, 31 gennaio 2019, 5.

²² *Ibidem*, 5.

²³ Si v., ad esempio, le considerazioni finali del Presidente G.M. FLICK sulla giurisprudenza costituzionale del 2008, 1; F. GALLO, *La giustizia costituzionale nel 2012*, in *Foro It.*, 2013 (in cui si ricorda come “la Carta costituzionale non è soltanto un documento normativo da assumere a parametro di decisioni giudiziarie, ma rappresenta — anche e soprattutto — un grande progetto di convivenza solidale, tollerante e civile. È un fattore di integrazione permanente, che può operare con pienezza solo fuoriuscendo dalle aule giudiziarie e divenendo cultura, senso comune, massima etica. Il che può avvenire solo se la Costituzione viene interiorizzata e percepita dalle istituzioni rappresentative, dalle forze politiche e sociali, dalle autonomie e dai singoli come il patrimonio più prezioso”); F. SAJA, *La giustizia costituzionale nel 1988*, in *Foro It.*, 1989, parte V, col. 173 (in cui si sottolinea come la conferenza annuale “contribuisca a rendere viva la Costituzione nella coscienza dei cittadini e a indicare con esattezza il ruolo della Corte nel nostro ordinamento”); A. LA PERGOLA, *La giustizia costituzionale nel 1986*, in *Foro It.*, 1987, parte V, col. 149 (che ricorda il compito del giudice di “spiegare a tutti i precetti della Costituzione e la propria opinione e il dover comunicare con la pubblica coscienza”); L. AMADEI, *Discorso in occasione del venticinquennale della Corte Costituzionale*, (“Oggi se la Costituzione è il vero sostegno della piramide kelseniana, se le sue norme costituiscono un messaggio vivente nella coscienza dei cittadini, non poco merito di questo va all'attività della Corte”).

²⁴ Sia consentito rinviare a *La Corte costituzionale e l'opinione pubblica*, Relazione al Convegno di Torino del 17-18 ottobre 2020 sul tema “*Sofferenze e insofferenze della giustizia costituzionale*”, in corso di pubblicazione in *Dir. Soc.*, 4/2019.

rappresentanti del mondo dell'informazione"²⁵ e, quindi, l'unica occasione per "rendere conto alla pubblica opinione ... tramite ... [gli] operatori dell'informazione" dell'attività della Corte nell'anno appena trascorso,²⁶ ora la Corte avverte l'esigenza di informare *direttamente* l'opinione pubblica delle proprie attività e di comunicare "un racconto della Costituzione"²⁷.

Inoltre, in passato, oltre che mediata dai mezzi di informazione, la comunicazione pubblica della Corte costituzionale era essenzialmente unidirezionale. Gli *input* da parte dell'opinione pubblica giungevano, infatti, alla Corte essenzialmente per il tramite della stampa, in particolare in occasione del tradizionale incontro per la presentazione della relazione sull'attività svolta nell'anno appena trascorso²⁸. Oggi, al passaggio da un rapporto mediato a quello diretto con l'opinione pubblica si accompagna anche una seconda evoluzione: quella del passaggio dal monologo al *dialogo* con la pubblica opinione.

Se, infatti, l'opinione pubblica – per sua stessa definizione - presuppone una società civile separata dallo Stato, "tra le due entità deve esistere un flusso comunicativo che consenta loro di dialogare, che consenta di trasmettere allo Stato e ai suoi organi le volontà e le richieste dei cittadini riuniti nella società civile e, viceversa, di informare questi ultimi sulle attività e sulle decisioni assunte dallo Stato"²⁹. E, infatti, il Presidente emerito Lattanzi, nel descrivere l'esperienza dei viaggi nelle scuole e nelle carceri, scrive che "all'inizio abbiano avvertito l'esigenza di uscire dal Palazzo, di farci conoscere e di conoscere i cittadini, di incontrare il Paese reale. Strada facendo però il Viaggio si rivelato qualcosa di più di uno strumento di conoscenza, un'occasione importante di ascolto reciproco"³⁰.

In terzo luogo, rispetto al passato, sono mutati anche i *destinatari* della comunicazione della Corte costituzionale: oggi la Corte ritiene di non dover parlare più solo ad un "pubblico generale"³¹ ed indifferenziato identificabile con tutti i cittadini e gli stranieri che vivono nel nostro Paese e che si riconoscono nei principi della nostra Carta costituzionale, ma di dover instaurare un dialogo anche con "pubblici" più mirati, considerati espressione del "Paese reale"³². Nel 2019 – in occasione delle celebrazioni per il settantesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione – la Corte ha, in particolare, individuato nei giovani delle scuole e nei detenuti i destinatari della propria comunicazione: i primi perché – come ha chiarito lo stesso Presidente Lattanzi – è compito delle nuove generazioni "custodire e conservare" la Costituzione; i secondi perché le hanno consentito di trasmettere il messaggio secondo cui "la Costituzione è di tutti ed è per tutti, pure per chi è detenuto, con i doveri e le relative responsabilità, ma anche con i diritti e le relative tutele"³³.

Il rapporto diretto e dialogico della Corte con la pubblica opinione ha anche stimolato la ricerca di *nuove forme di comunicazione* per raggiungere "tutte le persone"³⁴ nelle diverse realtà del Paese. La

²⁵ A. QUARANTA, *Incontro con la stampa in occasione della presentazione della relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2011*, Roma, Palazzo della Consulta, 23 febbraio 2012, 1. Sul potere di esternazione del Presidente della Corte costituzionale, ed in particolare sulle relazioni annuali, si v. M. BUQUICCHIO, *Contributo allo studio delle esternazioni del Presidente della Corte costituzionale*, Bari, 2000, in part. 84 ss.

²⁶ U. DE SIERVO, *Incontro con la stampa*, cit., 1.

²⁷ *Relazione del Presidente Giorgio Lattanzi nella riunione straordinaria* del 21 marzo 2019, cit., 1.

²⁸ Il Presidente U. DE SIERVO, ad esempio, sottolineava nel suo incontro con la stampa del 10 febbraio 2011 che "un rendiconto annuale può aiutare a ricordare almeno alcune sentenze particolarmente significative ed a meglio comprendere il complesso delle attività della Corte costituzionale; al tempo stesso, questo rendiconto può anche opportunamente ricollegarsi al contesto sociale ed istituzionale entro cui la Corte ha operato".

²⁹ P. MANCINI, *Manuale di comunicazione pubblica*, Bari-Roma, 2006, cap. IV, § 4.

³⁰ Così il Presidente Lattanzi nella sua intervista *La nostra Costituzione, uno scudo per i più deboli*, cit., 5. Si v. anche la *Relazione* dello stesso Presidente Lattanzi del 21 marzo 2019, cit. ("La Corte ha maturato la consapevolezza che deve uscire dal Palazzo, deve conoscere e farsi conoscere, deve farsi capire e deve capire, anche perché farsi conoscere e farsi capire significa far conoscere e far capire la Costituzione").

³¹ Secondo la definizione di P. GROSSI, *L'opinione pubblica. Teoria del campo demoscopico*, Roma-Bari, 2004, § 4.2.

³² G. LATTANZI, *La nostra Costituzione è uno scudo per i più deboli*, cit., 5.

³³ *Ivi*, 1.

³⁴ *Relazione del Presidente Giorgio Lattanzi nella riunione straordinaria* del 21 marzo 2019, cit., 2.

Corte ha pertanto avviato un'iniziativa "assolutamente inedita e che non ha precedenti non solo nella storia della nostra Repubblica ma neppure nel mondo"³⁵ intitolata "viaggio in Italia".

Si tratta di un viaggio che si è venuto articolando in due percorsi: il "viaggio nelle carceri" e il "viaggio nelle scuole". Il viaggio presso gli istituti penitenziari è iniziato il 4 ottobre 2018 nel carcere romano di Rebibbia e si è articolato in dodici tappe. Da questa esperienza è nato un docu-film, diretto dal regista Fabio Cavalli, dal titolo "*Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle carceri*" che è stato proiettato in anteprima a Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica ed in seguito trasmesso dal servizio radiotelevisivo nazionale e presentato alla Biennale del Cinema di Venezia. Il viaggio è stato descritto dalla Corte come "un'importante occasione di scambio reciproco"³⁶ ed è stato accompagnato da dichiarazioni ed interviste dei giudici della Corte pubblicati su molte delle principali testate giornalistiche italiane o trasmessi dai canali radio e televisivi della emittente pubblica nazionale³⁷.

Molto più articolato è stato, invece, il "viaggio nelle scuole", un percorso di 36 tappe partito nel 2018 e che la Corte intende proseguire sino alla fine dell'a.s. 2019/20. Il viaggio, definito un vero e proprio "brand della Corte costituzionale"³⁸, ha consentito ai giudici di incontrare studenti di istituti scolastici di tutto il Paese, con un'attenzione particolare alle periferie. Anche questo viaggio è stato accompagnato da una narrazione mediatica attenta e diffusa su tutto il territorio, soprattutto a livello locale³⁹, ed è stato documentato, tappa dopo tappa, sul sito della Corte costituzionale con gallerie fotografiche e brevi narrazioni dei giudici "per sintetizzare il senso" dell'iniziativa, nonché con brevi video dei singoli giudici sulle "parole della Costituzione".

Un'ulteriore modalità "per comunicare con il Paese, per conoscere e farsi conoscere"⁴⁰, per "uscire dal palazzo e incontrare il Paese reale"⁴¹ è stata la mostra fotografica intitolata "il volto della Corte", "un'inedita narrazione della Corte costituzionale – come si legge nel comunicato stampa di presentazione - attraverso 60 fotografie delle donne e degli uomini che lavorano nel Palazzo della Consulta insieme ai giudici costituzionali"⁴². Spirito dell'iniziativa – come dichiarato dall'allora vice-Presidente Marta Cartabia, in occasione della presentazione alla stampa – è stato quello di valorizzare il volto "umano" della Corte, la sua "vicinanza alle persone" e di presentare la Costituzione come la "casa degli italiani"⁴³, una "casa in cui ci si sente al sicuro, tra persone care, ci si riposa"⁴⁴.

Lo spazio di questo contributo non consente di approfondire le ragioni del rilevante cambiamento del rapporto tra Corte costituzionale e società civile.⁴⁵ Si tratta di una trasformazione che ritengo debba essere letta, in primo luogo, come la necessaria risposta ad un processo di trasformazione della comunicazione pubblica e della sfera pubblica e che si accompagna, da un lato all'esigenza di fornire un'informazione accurata e veritiera sulla propria attività e il proprio ruolo e, in secondo luogo, alla

³⁵ L'informazione circa la presentazione del film e del discorso che in questa occasione ha reso il Presidente Lattanzi è stata diffusa dalla Corte costituzionale attraverso il proprio [sito](#).

³⁶ Si v. la già più volte richiamata intervista del Presidente G. LATTANZI al quotidiano la Repubblica, *La nostra costituzione è uno scudo*, in part. 5.

³⁷ Una rassegna stampa è contenuta sul sito della Corte costituzionale, nella pagina di presentazione dell'iniziativa (<https://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/vic/vic-auditorium.do>).

³⁸ Comunicato di D. STASIO, Responsabile della Comunicazione della Corte costituzionale, [Il viaggio raddoppia e riparte dalle periferie](#).

³⁹ La rassegna stampa completa delle interviste e degli articoli è anch'essa disponibile sul [sito](#) della Corte costituzionale.

⁴⁰ Comunicato stampa del 13 marzo 2019.

⁴¹ Comunicato [Il viaggio raddoppia e riparte dalle periferie](#), cit.

⁴² Comunicato stampa del 13 marzo 2019.

⁴³ M. CARTABIA, *Porte aperte alla Consulta*, Intervista al *Corriere della Sera*, 27 marzo 2019.

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ Mi sia consentito, anche a questo proposito, rinviare alle considerazioni che ho espresso in *La Corte costituzionale e l'opinione pubblica*, cit.

consapevolezza di dover assumere anche un ruolo di formazione delle “coscienze” dei cittadini, “per mantenere vivi i valori della Costituzione”.⁴⁶

Il timore della difficoltà di un’adeguata percezione dell’attività e del ruolo del giudice costituzionale è comune anche ad altre corti costituzionali e supreme: negli Stati Uniti, ad esempio, uno studio ha rivelato che nonostante la sovrabbondanza di fonti di informazione sulla attività della Corte Suprema – Internet, canali satellitari, radio, blog tematici, ecc. – il livello di conoscenza da parte del pubblico americano dei singoli giudici era addirittura calato rispetto agli anni Settanta.⁴⁷ In Inghilterra, ove la Corte Suprema è un organo di recente istituzione, essendo stata introdotta con il *Constitutional Reform Act 2005* e divenuta operativa il 1 ottobre 2009, si avverte una forte esigenza di comunicare al grande pubblico la natura, il valore e la legittimazione del nuovo organo. Il primo responsabile della comunicazione della Corte ha sottolineato l’importanza per la Corte di essere “aperta, trasparente e accessibile” ed è per questo motivo che la Corte Suprema inglese è stata la prima a fornire una comunicazione in tempo reale sulle proprie principali pronunce attraverso Twitter. Uno studio ha peraltro evidenziato come i giornalisti tendano a fornire un’immagine falsata dell’attività della Corte Suprema inglese, prediligendo spesso le notizie relative a pronunce in tema di tutela dei diritti umani e lasciando, invece, *unreported*⁴⁸ la maggior parte delle sue decisioni. In ultimo, in Francia, il *Conseil constitutionnel*, al fine di agevolare la comprensione delle pronunce da parte del pubblico e dei media, ha deciso nel 2016 di “modernizzarne la redazione”,⁴⁹ abbandonando la tradizionale stesura delle pronunce in *considérants*. Si tratta, certamente, com’è stato rilevato, di una modifica di natura formale⁵⁰, ma che segnala un nuovo approccio del *Conseil* nella comunicazione pubblica. L’introduzione nel 2010 della *Question prioritaire de légitimité constitutionnelle (QPC)* ha, infatti, accresciuto la visibilità del *Conseil* e suggerito l’adozione di più attente strategie di comunicazione della giurisprudenza costituzionale.

Nell’attuale scenario che la nostra Corte costituzionale, al pari delle altre corti costituzionali, ha quindi bisogno dei media e dell’opinione pubblica così come i media e l’opinione pubblica hanno bisogno della Corte. Se fino a pochi anni or sono le corti costituzionali curavano, per esigenze di trasparenza⁵¹, il solo aspetto della trasmissione ai media delle informazioni relative alla propria attività, si comprende come oggi le due “dimensioni” della comunicazione (input e output, comunicazione e trasparenza) tendano a fondersi.

⁴⁶ L’espressione è sempre tratta dalle dichiarazioni del Presidente LATTANZI, *La nostra Costituzione è uno scudo per i più deboli che siano italiani o stranieri*, cit., 5 (“Sentiamo la responsabilità di mantenere vivi nelle coscienze dei cittadini i valori della Costituzione”). Per considerazioni analoghe, rese da altri giudici costituzionali in ordinamenti stranieri, si v. le dichiarazioni del giudice Brennan, negli Stati Uniti, secondo cui a Corte Suprema ha bisogno della stampa per assolvere il proprio ruolo “di istruire e ispirare” (W.J. BRENNAN JR., *Why Protect the Press?* 18 *Columbia Journalism Review* 59 (1980), 59). Alla Corte Suprema del Canada si riconosce analogamente il ruolo “to construct and impose a real and symbolic universe on Canadian society” (F. SAUVAGEAU, D. SCHNEIDERMAN, D. TARAS, *The Last Word: Media Coverage of the Supreme Court of Canada*, Vancouver, 2006, 21).

⁴⁷ R. DAVIS, D. TARAS (EDS.), *Justices and Journalists. The Global Perspective*, Cambridge, 2017 20. I sondaggi – che negli Stati Uniti coprono ogni aspetto dell’attività e del ruolo istituzionale della Corte Suprema – hanno rivelato che nel 2005 una bassissima percentuale di americani conosceva il Presidente della Corte Suprema Roberts o ne ricordava il nome ed ancor più bassa era la *name recognition* dei singoli giudici.

⁴⁸ L.J. MORAN, *Judicial Institutional Change and Court Communication Innovations. The Case of the UK Supreme Court*, in R. DAVIS, D. TARAS (eds.), *Justices and Journalists*, in part. 261-2, ad esempio, cita il caso della sentenza *Birmingham City Council v. Abdulla and others* della Corte Suprema inglese del 2012, riguardo alla quale un *report* era disponibile sul sito di un quotidiano e sulla banca dati *Lexis Nexis* un minuto dopo il suo annuncio.

⁴⁹ Si v. il [Comunicato stampa](#) del Presidente del *Conseil constitutionnel* del 10 maggio 2016, sul cui P. PASSAGLIA, *La comunicazione istituzionale degli organi di giustizia costituzionale, tra ricerca di legittimazione e rivisitazione della tradizione. Appunti per una ricerca*, in C.A. D’ALESSANDRO, C. MARCHESE (a cura di), *Ius Dicere in a Globalized World*, vol. 1, Roma, 2018, 183 ss., in part. 194.

⁵⁰ P. PASSAGLIA, *La comunicazione istituzionale*, cit.,

⁵¹ Sul concetto di trasparenza e sulla sua differenza con la comunicazione, G. ARENA, *La funzione pubblica di comunicazione*, in G. ARENA (a cura di), *La funzione di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*, Rimini, 2001 e E. CHELI, *Informazione, decisione politica, controllo sociale: spunti per un’analisi comparata*, in *Dir. Inf. e dell’Informatica*, 1987, 819.

3. Le modifiche delle norme integrative nel quadro della trasformazione del rapporto tra Corte costituzionale e opinione pubblica

Le modifiche delle Norme Integrative – con particolare riguardo all’apertura ad *amici curiae* e ad esperti esterni – devono, dunque, essere lette alla luce della profonda trasformazione della comunicazione istituzionale della Corte e del suo rapporto con l’opinione pubblica. E’ in questo contesto che è maturato, infatti, il provvedimento del Presidente del 21 novembre 2018 sull’accesso agli atti da parte dei terzi⁵² (con il quale si chiedeva di porre fine alla prassi di mettere a disposizione gli atti processuali agli intervenienti prima che – in udienza pubblica o in camera di consiglio – si fosse deciso sull’ammissibilità degli interventi) e si è avviato un confronto sul tema “Interventi di terzi e *amici curiae*” attraverso un seminario di studi.

Nel tentativo di delinearne il ruolo di questa figura nel nostro giudizio di legittimità costituzionale, si possono richiamare il già citato comma 1 dell’art. 4-ter, secondo cui l’*amicus curiae* debba essere portatore di “interessi *collettivi o diffusi attinenti* alla questione di costituzionalità” ed il comma 4 che precisa che l’opinione deve offrire “elementi *utili* alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessità”. La disposizione sembra, dunque, accogliere una nozione tendenzialmente restrittiva di *amicus curiae*, quale soggetto che può offrire un contributo alla decisione del caso – soprattutto a fronte di questioni difficili - senza farsi portatore di un interesse particolare.

La figura dell’*amicus curiae* nasce negli ordinamenti di *common law* nell’interesse delle corti e con l’intento di offrire loro tutti gli elementi utili alla conoscenza della questione oggetto del giudizio, in modo indipendente dagli interessi delle parti del giudizio o da quelli di soggetti terzi⁵³. Negli Stati Uniti – ove questa figura è stata disciplinata dalla *Rule 37* per i giudizi di fronte alla Corte Suprema (e dalla *Rule 29* delle *Federal Rules for Appellate Procedures*), pur in assenza di una precisa definizione, si chiarisce che solo “la memoria (brief) dell’*amicus curiae* che pone all’attenzione della Corte questioni rilevanti non rilevate delle parti può essere di considerevole aiuto per la Corte” e che diversamente, essa “*burdens the Court and its filing is not favoured*”.

Tali precisazioni non hanno tuttavia impedito una trasformazione della funzione dell’*amicus curiae*⁵⁴ : anche in considerazione degli stessi caratteri dell’*adversary system* americano, l’*amicus curiae* non costituisce più solo un soggetto che può offrire *aiuto* alla comprensione del caso e delle questioni che non emergono (in tutto o in parte) dagli atti processuali, ma è divenuto soprattutto il portatore di un interesse qualificato inerente, in modo diretto ed immediato, a quello oggetto del giudizio, il cui compito è quello “di sostenere una delle parti o di dare risalto, pubblicità o credibilità al caso o ad una specifica questione”⁵⁵.

Nella nostra esperienza, la difficoltà di tracciare una netta linea di confine tra interesse particolare ed interesse diffuso o collettivo – ben potendo, infatti, i due profili finire per coincidere – rende quindi difficile leggere nel criterio della rappresentanza di interessi diffusi o collettivi un filtro efficace attraverso cui la Corte potrà operare una concreta selezione delle opinioni scritte degli *amici curiae*.

⁵² Il testo del [provvedimento](#) è disponibile su [Consulta OnLine](#) con nota di commento di A. RUGGERI, [Nota minima a riguardo di una procedimentalizzazione anomala dell’intervento del terzo nei giudizi di costituzionalità](#), [Studi 2018/III](#), 616.

⁵³ Sul tema B. BARBISAN, *Amicus curiae: un istituto, nessuna definizione, centomila usi*, in [Rivista AIC](#), n. 4/2019, 26 novembre 2019.

⁵⁴ Sulla trasformazione del ruolo dell’*amicus curiae* da «amicus» ad «advocate», si v. oltre al citato contributo di B. BARBISAN, *Amicus Curiae*, si v. P. BIANCHI, *Un’amicizia interessata. L’amicus curiae davanti alla Corte suprema degli Usa*, in *Giur. Cost.* 1994, 2135 ss.; T. GROPPI, [Interventi di terzi e amici curiae: dalla prospettiva comparata uno sguardo sulla giustizia costituzionale italiana](#), in [Consulta OnLine](#), [Studi 2019/I](#); ID., *Verso un giudizio costituzionale «aperto»? Riflettendo su interventi di terzi e amici curiae di fronte alle sfide per la giustizia costituzionale nel XXI secolo*, in *Quad. Cost.*, 2019, 371 ss.; A. WIJK, *Amicus curiae before international courts and tribunals*, Heidelberg e Oxford, 2018, 87.

⁵⁵ WIJK, *Amicus curiae before international courts and tribunals*, cit, 83.

Più efficace potrebbe, invece, rivelarsi il criterio dell'*attinenza* dell'opinione alla questione di legittimità costituzionale⁵⁶ nonché, per la sua più incerta e discrezionale interpretazione, quello della sua *utilità* per la conoscenza e la valutazione del caso.

Se quindi, da un lato, è plausibile che la novità produca una “chiamata alla partecipazione”⁵⁷ dei molteplici soggetti, portatori di interessi diffusi, inerenti alla questione di legittimità costituzionale, consentendo loro di far sentire a pieno titolo la propria voce e di uscire dall'incerta qualificazione in cui le maglie strette della procedura li avevano in passato confinati, la Corte dovrà dunque anche – anche sul piano della sua apertura alla società civile sul piano processuale - abilmente “dosare” il proprio grado di apertura alla società civile. Occorre, infatti, evitare le conseguenze negative che ha prodotto il grande successo della figura dell'*amicus curiae* in altri ordinamenti, ove la partecipazione di tale tipologia di soggetti ha finito per essere spesso surrettiziamente sollecitata dalle stesse parti⁵⁸: un'eccessiva sproporzione nella capacità delle parti di “attrarre consenso” per le proprie posizioni, soprattutto ove vengano in considerazione temi socialmente controversi, potrebbe infatti tradursi in una disparità tra le parti del giudizio *a quo* o, ancor peggio, acuire il rischio di una politicizzazione del giudizio di legittimità costituzionale.

Quanto, invece, alla seconda novità – quella relativa all'audizione di esperti “di chiara fama” chiamati dalla Corte a fornire informazioni “attinenti a specifiche discipline”, essa risponde ad un'esigenza particolarmente avvertita dal giudice costituzionale, come emerso dalle stesse dichiarazioni del Presidente emerito Lattanzi⁵⁹. L'audizione viene, dunque, concepita in modo non dissimile da quella che si tiene di fronte al Parlamento quindi come un confronto della Corte con studiosi su una questione specifica, con posizioni diverse⁶⁰. Sul punto, come opportunamente osservato in dottrina⁶¹, le maggiori perplessità riguardano la selezione degli esperti in assenza di contraddittorio con le parti, cui è consentito solo rivolgere domande agli esperti con autorizzazione del Presidente, quindi né proporre la loro audizione, né essere coinvolti nella selezione.

4. La Corte costituzionale selezionatrice di interessi di parte?

In linea con i cambiamenti introdotti dalla Corte sul piano della comunicazione e delle attività non istituzionali, le modificazioni delle Norme integrative si propongono, dunque, di dare voce alla società civile, di avvicinarla alla Corte⁶² e di accrescere la sua consapevolezza dell'impatto delle decisioni sul «Paese reale». Al tempo stesso, le modifiche – introducendo dei presupposti per l'ammissibilità delle opinioni scritte degli *amici curiae* e definendo le modalità per l'acquisizione delle informazioni da parte degli esperti - riflettono l'esigenza della Corte di bilanciare le opposte esigenze di trasparenza e chiusura, di vicinanza ed opportuna distanza dalla società civile, obiettivo che costituisce altresì la maggior sfida con cui la Corte è chiamata a misurarsi anche nella rivoluzione sul piano della comunicazione.

⁵⁶ Sul punto F. CLEMENTI, *Amici Curiae?* cit.

⁵⁷ A. LECIS, *La svolta del processo costituzionale*, cit.

⁵⁸ M. SCHACHTER, *The utility of pro-bono representation of US-based amicus curiae in non-US and multi-national courts as a means of advancing the public interest*, in 28 *Fordham International Law Journal* 89 (2004), 90.

⁵⁹ Si v. in particolare le considerazioni del Presidente Lattanzi in apertura del Seminario sul tema “*Interventi dei terzi e amici curiae nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi, anche alla luce dell'esperienza delle altre corti nazionali e sovranazionali*”, svoltosi presso la Corte costituzionale il 18 dicembre 2018 (“Se può valere una testimonianza aggiungo che in questi anni, e sono ormai quasi alla fine dell'incarico, non ho sentito l'esigenza di contributi ulteriori da parte di eventuali intervenienti, mentre in alcuni casi sarebbero stati utili approfondimenti di tipo istruttorio o anche diversi. Penso ad esempio ad audizioni come quelle delle Camere, da fare in udienza, per acquisire conoscenze ulteriori”).

⁶⁰ Sul tema, prima dell'introduzione delle modificazioni delle N.I., si v. V. MARCENÒ, *La solitudine della corte costituzionale dinanzi alle questioni tecniche*, in *Quad. Cost.*, 2019, 2, p. 393 ss.

⁶¹ A. SCHILLACI, *La “porta stretta”*, cit.

⁶² Sul punto anche le considerazioni di G. SOBRINO, «*Uscire dal Palazzo della Consulta*»: ma a che scopo? E in che modo? La “*rivoluzione comunicativa*” della Corte nell'attuale fase della giustizia costituzionale, intervento al Convegno sul tema *Sofferenze e insofferenze della giustizia costituzionale*, Torino, 17-18 ottobre 2019.

Si comprende, quindi, come anche con riferimento alla modificazione delle Norme integrative siano state espresse quelle stesse perplessità che sono state avanzate in dottrina in merito all'assunzione di un ruolo attivo della Corte nella comunicazione ed al suo ricorso a nuove strategie di dialogo con la pubblica opinione⁶³. In particolare, si è sottolineato come “le modifiche delle norme integrative ... richiederanno di essere maneggiate ... con molta cura ed altrettanta prudenza”,⁶⁴ ma soprattutto da parte di alcuni commentatori si è avvertito “il pericolo che la Corte possa esporsi a pressioni⁶⁵ o che l'ascolto della società civile “si communiti in un ribaltamento della sua legittimazione”.⁶⁶ Si teme, anche in questo contesto, che la Corte possa essere condizionata dagli «umori» dell'opinione pubblica, che possa ricercare nel consenso dell'opinione pubblica una fonte di legittimazione e che il giudizio costituzionale possa trasformarsi in una sede di confronto tra opposte visioni politiche.

Come ha scritto Bin, “la forza della Corte costituzionale è la forza del consenso”⁶⁷: un consenso che la Corte non deve ricercare sulle singole pronunce o su singoli temi di rilevanza costituzionale, ma sul suo ruolo complessivo e sulla sua giurisprudenza e che solo in questi termini può consentirle “di sottrarsi all'abbraccio mortale della vita politica e partitica in senso stretto”⁶⁸.

Il senso della trasformazione in atto, quindi, non va quindi letto come un cedere alla tentazione del consenso popolare, quanto piuttosto, un esercizio – attraverso nuove modalità di dialogo e interazione con la società civile – di quella funzione di integrazione nei valori costituzionali che la Corte ha sempre svolto, sin dai primi anni della sua attività. Alla Corte oggi spetta – con le nuove potenzialità offerte dai mezzi di comunicazione e con le aperture rese possibili dalla modificazione delle Norme integrative - “fornire quel particolare apporto culturale che i giudici hanno dato in ogni tempo e in ogni luogo alla condotta degli affari pubblici, a supporto o a moderazione delle spinte più propriamente qualificabili come politiche”⁶⁹.

Come ha sottolineato Ridola, infatti, “chi abbia seguito gli itinerari dello stato costituzionale non può non apprezzare l'idea di una Corte costituzionale radicata nella società, capace di comprenderne le trasformazioni, i bisogni, le voci di dissenso, le posizioni minoritarie, la complessità delle fratture identitarie. E tuttavia una Corte costituzionale non è un'agorà, non è un foro delle opinioni, perché è chiamata a rielaborare le domande prodotte continuamente dalla complessità, ed il «giudizio» è lo strumento peculiare per approdare, attraverso un iter argomentativo e persuasivo, agli equilibri ed ai contemperamenti che sostanziano la funzione di unificazione politica delle costituzioni del pluralismo”⁷⁰.

Ed allora – come ho avuto occasione di sottolineare in altra sede⁷¹ – sebbene non si possa negare la difficoltà con cui la Corte dovrà oggi misurarsi nella ricerca di un equilibrio tra l'instaurare con la

⁶³ Sul punto, si v. da ultimo, MORRONE, *Suprematismo giudiziario*, cit., in part. 274 e ss., ma si v. anche E. BETTINELLI, *Corte costituzionale e opinione pubblica (in un sistema politico debole)*, cit., in part. 41; D. CHINNI, *Prime considerazioni su Corte costituzionale e opinione pubblica*, cit., in part. 283; G. D'AMICO, *La Corte e “le voci di dentro”: strategie comunicative e capacità persuasiva del giudice delle leggi nei suoi comunicati stampa*, in AA. VV., *Ricordando Alessandro Pizzorusso. La Corte costituzionale di fronte alle sfide del futuro*, Torino, 2018, 295 ss. in part. 298; ID., *Comunicazione e persuasione a Palazzo della Consulta*, cit.; M. FIORILLO, *Corte costituzionale e opinione pubblica*, cit., 115 ss.; P. PASSAGLIA, *La comunicazione istituzionale degli organi di giustizia costituzionale*, cit., in part. 187 ss.; R. PINARDI, *Il problema dell'impatto della declaratoria di incostituzionalità alla luce del ruolo della Corte nel sistema. Relazione al Convegno annuale del Gruppo di Pisa, Milano, 9-10 giugno 2017*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2017, n. 7; R. ROMBOLI, *Le oscillazioni della Corte tra l'“anima politica” e quella giurisdizionale. Una tavola rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa*, in part. 1 ss.

⁶⁴ P. RIDOLA, *La Corte si apre all'ascolto della società civile*, cit.

⁶⁵ S. FINOCCHIARO, *Verso una giustizia costituzionale più “aperta”*, cit.

⁶⁶ A. RUGGERI, *La “democratizzazione” del processo costituzionale*.

⁶⁷ R. BIN, *Sull'imparzialità dei giudici costituzionali*, in *Giur. Cost.*, 2009, 4015.

⁶⁸ A. PUGIOTTO, *La Corte costituzionale e i cittadini*, all'indirizzo www.unipd.it/scuolacostituzionale/RelazionePugiotto.pdf, 23.

⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁰ Si v. P. RIDOLA, *La Corte si apre all'ascolto della società civile*, cit.

⁷¹ Sia consentito rinviare, per una più ampia riflessione sul rapporto tra Corte costituzionale e opinione pubblica, a A. SPERTI, *Corte costituzionale e opinione pubblica*, cit.

società civile un contatto diretto e tuttavia mantenere con essa quell'opportuna distanza che deriva suo ruolo di garanzia costituzionale - sarebbe errato leggere il suo rapporto dell'opinione pubblica nel modo in cui esso è stato costruito con riferimento agli organi elettivi. In altri termini, ritengo che molte delle osservazioni critiche che sono state sino ad ore rivolte alla Corte, siano conseguenza di una lettura del suo rapporto con l'opinione pubblica quale esso si è venuto delineando per gli organi politici con l'emergere del governo rappresentativo e secondo cui l'opinione pubblica svolgerebbe una funzione di "integrazione sociale e consenso", unificando i comportamenti pubblici verso decisioni di natura politica o sarebbe espressione degli interessi di parte e, quindi, stimolo per la competizione politica.

Al contrario, invece, ove vengano in considerazione le nuove modalità (anche processuali) di apertura alla società civile, occorre piuttosto guardare a quella funzione dell'opinione pubblica che è quella di integrazione sociale⁷², con particolare riguardo all'integrazione sui valori costituzionali. In questo compito non mi pare, quindi, che sino ad oggi la Corte abbia voluto selezionare – attraverso i viaggi o altre modalità di comunicazione - interessi particolari, né rappresentare una parte della popolazione piuttosto che un'altra: al contrario, nelle dichiarazioni pubbliche dei giudici emerge con particolare insistenza come la scelta del pubblico (le scuole, le carceri) sia funzionale alla trasmissione di un messaggio di portata generale, in particolare all'affermazione – come si legge nelle dichiarazioni del Presidente emerito Lattanzi – di "un'idea di società democratica, pluralista, aperta e tollerante" contenuta nella Costituzione. È, quindi, in questa prospettiva che devono quindi leggersi anche le novità introdotte con la modificazione delle Norme integrative. Tuttavia, anch'esse chiamano la Corte ad una nuova consapevolezza del proprio ruolo e della propria responsabilità.

⁷² Si v. in particolare, P. GROSSI, *Opinione pubblica*, cit., cap. III, nonché ampiamente N. URBINATI, *Democrazia sfigurata. Il popolo fra opinione e verità*, Milano, 2014.